# CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004

# per l’utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente

TRA

Il Comune di Monsano, rappresentato in questo atto dal …………………, in qualità di …………………,

E

Il Comune di Poggio San Vicino, rappresentato in questo atto dal ………………… in qualità di Sindaco pro-tempore,

RILEVATO che a norma dell’art. 14 del CCNL del 22.1.2004 “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un’economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione tra gli Enti e previo assenso dell’Ente di appartenenza”;

# SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**ART. 1**

**Oggetto**

La presente convenzione ha per oggetto l’utilizzazione da parte del Comune di Poggio San Vicino del dipendente Emanuele Fileni, trasferito a seguito di mobilità volontaria ed in servizio a tempo indeterminato e parziale presso il Comune di Monsano nella qualità di *operaio specializzato* (categoria B3), il cui consenso è manifestato mediante sua sottoscrizione della presente convenzione, per lo svolgimento di identiche mansioni presso il Comune di Poggio San Vicino.

# ART. 2

**Durata**

La durata è fissata in mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione. Per l’eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta da parte del Comune di Poggio San Vicino ferma restando la necessaria autorizzazione da parte del Comune di Monsano.

# ART. 3

**Tempo di lavoro di assegnazione**

Il dipendente Emanuele Fileni presterà servizio al Comune di Poggio San Vicino per un tempo di lavoro pari a 6 (sei) ore settimanali e quindi per un giorno a settimana e per un periodo massimo di

mesi 12 (dodici) (necessario all’avvio e allo svolgimento della procedura di reclutamento di altra unità di personale), nel rispetto del vincolo settimanale d’obbligo con l’articolazione settimanale così definita: …………..

La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell’organizzazione dell’orario di lavoro del Comune di Monsano, al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l’attività degli altri dipendenti del Comune medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell’attività di entrambi gli Enti interessati.

# ART. 4

**Titolarità del rapporto e rapporti finanziari tra gli Enti**

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Monsano, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio.

Il Comune di Monsano corrisponderà al dipendente il trattamento economico *fisso e continuativo*, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di comando. Il trattamento economico fisso e continuativo ed i relativi oneri fiscali e previdenziali a carico dell’amministrazione comunale saranno rimborsati trimestralmente dal Comune di Poggio San Vicino al Comune di Monsano.

Il rimborso avverrà a seguito di richiesta da parte del Comune di Monsano, secondo le modalità e gli importi quantificati dal Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane in proporzione all’orario di lavoro svolto nelle amministrazioni convenzionate.

# ART. 5

**Ferie e Malattia**

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall’amministrazione competente in base all’articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. Le ferie concesse dal Comune di Poggio San Vicino saranno comunicate al servizio personale del Comune di Monsano.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Monsano che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell’orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo

stato di malattia al Comune di Poggio San Vicino.

# ART. 6

**Risoluzione**

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

* per cessazione rapporto di lavoro con l’Ente titolare del rapporto di lavoro;
* per scadenza della presente convenzione;
* per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
* recesso unilaterale da parte del Comune di Poggio San Vicino;
* mancato rimborso da parte del Comune di Poggio San Vicino al Comune di Monsano delle somme dovute nei tempi e nei modi di cui all’art. 4;

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all’osservanza del periodo di preavviso a mezzo PEC di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

# ART. 7

**Norme finali**

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti. Letto, approvato e sottoscritto

IL COMUNE DI POGGIO SAN VICINO IL COMUNE DI MONSANO

Il Dipendente distaccato Emanuele Fileni